



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Carlo de Bari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n° 5143/2017 R.G., promossa

da

AVV.TO VIRGILIO PASQUALE, in proprio a norma dell'art. 86 c.p.c.,

Opponente / attore

contro

CP_1, in qualità di titolare dell'impresa individuale Edil Cea, con il patrocinio dell'avv.to Francesco Di Lorenzo,

Opposto / convenuto

nonché contro

Controparte_2 con il patrocinio dell'avv.to Leopoldo Di Nanna,

Terzo chiamato

Conclusioni: come da memorie conclusive riportate all'udienza del 07/07/2026 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta a norma dell'art. 127^{ter} c.p.c. –, da intendersi quivi integralmente trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I.- Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (giusta combinato disposto degli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle

parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.

I.1.- Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo con contestuale domanda riconvenzionale e richiesta di chiamata in causa di terzo, notificato il 25/07/2017, Pasquale Virgilio conveniva in giudizio CP_1 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:

"IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE PROCESSUALE Revocare il D.I. opposto N. 145/2017(RG 18487/2016), dichiarare la improponibilità della domanda monitoria e condannare Parte_1 al pagamento in favore dell'opponente delle spese tutte del giudizio, con spese generali, diritti e onorari, oltre cpa e iva ex lege nonché al risarcimento dei danni ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.".

NEL MERITO I) Revocare il D.I. opposto N. 145/2017(RG 18487/2016); II) Rigettare la "domanda" proposta dal CP_1 in quanto del tutto infondata in punti di fatto e di diritto; III) Accogliere le "domande riconvenzionali" che l'opponente formula e propone con il presente atto; conseguentemente IV) Condannare Parte_1 e l'architetto CP_3 [...] nelle rispettive qualità e in solido: A) al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti e subendi dall'opponente..., anche in relazione all'intero suo nucleo familiare, nella misura che risulterà dovuta in corso di causa ovvero che sarà determinata in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 codice civile; B) al pagamento in favore dell'opponente delle spese tutte del giudizio, con spese generali, diritti e onorari, oltre cpa e iva ex lege, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.".

A sostegno delle pretese spiegate, l'attore ha esposto che:

➤ in data 31/03/2010 aveva stipulato, in qualità di unico committente, ma congiuntamente alla moglie, proprietaria dell'immobile, un contratto di appalto con CP_1, contestualmente sottoscrivendo una convenzione professionale mediante cui pattuiva il compenso del direttore dei lavori, arch. CP_2 ;

➤ il progetto edilizio originario, che aveva ad oggetto la totale ristrutturazione del corpo di fabbricato avente accesso alla Via Emmanuele 1 e la demolizione e nuova costruzione con ampliamento del fabbricato avente accesso dalla via Diaz 4, non subiva alcuna sostanziale modifica, in quanto realizzato nello stato di fatto che

era stato rilevato in sede di A.T.P., esperita dalla ditta Cea;

➤ tutte le demolizioni, rimozioni, scavi e opere derivanti dal “progetto di variante strutturale”, presentato il 24/12/2010 al Genio Civile (protocollo n. 30/10), furono iniziate il 19/04/2010 e ultimate il luglio del medesimo anno, né si frapponevano cause imprevedute e/o imprevedibili, che esigevano la modifica del progetto originario e l’interruzione dei lavori, giacché il rispetto delle norme antisismiche era stato contemplato *ad origine*;

➤ aveva versato 155.000 euro dei 170.000,00 euro pattuiti nel contratto di appalto, a fronte del ricevimento delle attestazioni di avanzamento dei lavori, finquando, nell’aprile del 2011, recatosi sul luogo dei lavori, scopriva che tali attestazioni erano false, dato che le opere erano abbondantemente in ritardo, e perciò invitava verbalmente ad accelerare l’esecuzione, significando che la residua somma di euro 15.000 sarebbe stata corrisposta alla consegna delle opere;

➤ nel maggio 2011 aveva ricevuto la raccomandata, retrodatata al 22/04/2011, in cui l’arch. CP_2 informava della necessità di una revisione dei prezzi, ascrivibile ad un imprevedibile incremento dei costi rispetto al preventivo e al progetto e compiegava un verbale di variazione strutturale datato 25/06/2010, recante in calce la specificazione “*Verbale consegnato a mano, ma rifiutato*”;

➤ a fronte di ciò, il 18/05/2011 spediva con raccomandata una nota per impugnare, contestare e disconoscere ogni parola del suddetto verbale, in quanto le variazioni richiamate non erano mai state portate a conoscenza del committente ma, al massimo, fittiziamente rappresentate alla proprietaria dell’immobile, indicando meri problemi tecnici e amministrativi, anziché modifiche strutturali;

➤ la variazione strutturale si rilevava in palese contrasto con il contratto d’appalto, che contemplava come termine perentorio per l’ultimazione il 30/04/2011 e ritardava le attività pattuite con altra ditta per la realizzazione degli infissi e delle porte;

➤ nonostante ciò, la ditta Cea nel luglio 2011 aveva inoltrato raccomandata volta a sollecitare il pagamento delle opere, che venivano quantificate nella

complessiva somma di euro 54.485,46;

➤ perdurando i contrasti, il 24/05/2011 l'arch. CP_2 si avvaleva della facoltà *ex art. 5* del contratto di appalto e, in qualità di arbitro unico, statuiva che, per le cause imprevedibili da cui scaturivano le opere *extra* progetto, il committente avrebbe dovuto versare l'ulteriore importo di 34.000 euro, oltre il saldo dei 15.000,00 euro ancora mancanti;

➤ con raccomandata del 30/08/2011, comunicava formalmente la volontà di recedere con effetto immediato dal contratto di appalto e di recedere per giusta causa dal mandato e da tutti gli incarichi conferiti all'arch. CP_2 ;

➤ a seguito di ricorso *ex art. 696 c.p.c.* proposto dal ^{Part} il C.T.U. ing. Pt_2 stabiliva (con accertamento macroscopicamente errato) che il valore delle opere realizzate secondo il progetto iniziale ammontava a 184.492,19 euro, mentre le opere *extra* raggiungevano 54.640,34 euro, altresì quantificando in 23.818,63 euro l'importo dei lavori non ancora effettuati e in 1.800,00 euro quelli non compiuti a regola d'arte;

➤ all'arch. CP_2 , invero, era stata concessa la facoltà di assumere la veste di arbitro unico all'esclusivo scopo di decidere le dispute inerente al contratto di appalto sottoscritto il 31/03/2010, non pure per attestare falsamente la sussistenza di cause imprevedibili che andava ad incrementare il prezzo o per dichiarare mendacemente che la revisione del progetto era dovuta dalla necessità di rispettare la normativa di settore;

➤ le circostanze non erano minimamente state portate a conoscenza dell'unico committente e, pur volendo ritenere che l'arch. CP_2 abbia assunto la qualità di arbitro, essa doveva ritenersi esaurita lo stesso 24/05/2011, di talché il lodo arbitrale irrituale del 06/04/2016 doveva ritenersi giuridicamente inesistente o invalido o inefficace, poiché esercitato cinque anni dopo i recessi dall'appalto e dal mandato professionale, risalenti al 30/08/2011.

I.2.- Si è costituito in data 21/07/2016 CP_1 , il quale ha impugnato ogni avverso dedotto e ha rassegnato le seguenti conclusioni: "A) *ex art. 648 cpc*,

poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione, valutato anche il lungo tempo trascorso e che il decreto ingiuntivo è stato concesso sulla base di A.T.P. e di lodo arbitrale, con ordinanza non impugnabile, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo; B) disporre l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo del procedimento monitorio; C) rigettare le eccezioni tutte ex adverso svolte sia in quanto formulate in termini assai generici, sia in quanto infondate e prive di rilevanza giuridica alcuna; D) confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare l'Opponente al pagamento, in favore dell'Opposto, dell'importo €. 84.132,58 oltre interessi dalla domanda al soddisfo e al pagamento delle spese legali come liquidate; E) accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto di CP_1 ad ottenere il pagamento delle maggiori, impreviste, imprevedibili e necessarie maggiori opere eseguite rispetto al progetto originario al fine di dare esecuzione agli ordini impartiti dal direttore dei lavori ed imposte dallo stato dei luoghi e dalla necessità di rendere l'immobile sicuro ed immune da vizi, come da progetto in variante presentato e assentito e, per l'effetto, condannare l'opponente al loro pagamento, nella misura come accertata dal C.T.U. e dall'arbitro, ovvero nella misura che sarà accertata in corso di causa; F) condannare controparte al risarcimento per la violazione della disciplina di cui all'art. 89 cpc oltre che, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge".

A fondamento delle proprie difese, il convenuto ha dedotto che:

- con contratto del 31/03/2010 Pasquale Virgilio aveva appaltato la realizzazione di opere di ampliamento e di ristrutturazione dell'immobile sito in Adelfia alla via V. Emanuele n.1 in proprietà del coniuge Persona_1 che pure sottoscriveva il contratto;
- aveva eseguito le opere di cui al contratto e le ulteriori che si erano rese necessarie sin dall'inizio, con la conseguenza che maturava il diritto ad ottenere il pagamento delle maggiori opere eseguite, ma tanto gli era stato rifiutato;
- aveva esperito procedimento per A.T.P., in cui venne nominato C.T.U. l'ing. Persona_2 che, nella perizia del 20/01/2012 determinò in complessivi € 239.132,58 le opere eseguite dal Part e, quindi, in € 81.923,88, al netto del costo delle

opere non eseguite od oggetto di contestazione, l'importo spettante all'appaltatore;

➤ in mancanza di pagamento alcuno, aveva chiesto all'arch. CP_2 di esperire il procedimento arbitrale previsto, giusta art. 5 del contratto di appalto del 31/03/2010;

➤ con lodo arbitrale irrituale del 06/04/2016 l'arch. CP_2 aveva corroborato quanto accertato in sede di A.T.P.: *"il Committente deve corrispondere all'appaltatore l'importo indicato nella stessa perizia di € 84.132,58, cifra ottenuta dalla differenza di € 239.132,58 quale importo totale del computo del succitato C.T.U. ed € 155.000,00 effettivamente percepiti dall'Impresa Cea"*;

➤ esperito il procedimento arbitrale e depositato il lodo irrituale che costituiva prova scritta ex art. 633 c.p.c., agiva in sede monitoria, ottenendo decreto n. 145/2017, mediante il quale il Tribunale di Bari ingiungeva a Persona_3 il pagamento della somma di € 84.132,58 oltre interessi, diritti e onorari della procedura e successive occorrenze;

I.3.- In conseguenza dell'autorizzazione alla chiamata di terzo, avvenuta con provvedimento del 19/07/2017, e della notifica della citazione, l'arch. CP_2

[...] si è costituito a mezzo comparsa di risposta del 29/11/2017, contestando integralmente le iniziative avversarie e invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"1. In via preliminare e pregiudiziale di rito, accertare la tardività della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, dichiarare l'opposizione a decreto ingiuntivo inammissibile, con conseguente improcedibilità del giudizio e definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 145/2017 del 09.01.2017; 2. Nel merito, tenuto conto di quanto dedotto e rappresentato nel corpo del presente atto e di tutto quanto emergerà nel corso di causa, rigettare integralmente l'avversa domanda di risarcimento del danno ed ogni domanda e richiesta svolta nei confronti dell'architetto Controparte_2 3. Condannare il Sig. Pasquale Virgilio a rifondere le spese e le competenze professionali, oltre gli oneri fiscali e previdenziali e le spese generali come previste per legge, nonché condannarlo, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da "lite temeraria" cagionati al Sig. Controparte_2"*.

Il terzo chiamato ha impostato le sue difese, deducendo che:

- in via preliminare, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo era stato notificato oltre il termine perentorio di quaranta giorni ivi indicato, per cui la domanda doveva ritenersi inammissibile;
- la gestione della fase esecutiva del progetto edilizio era avvenuta in piena correttezza e trasparenza, atteso che con "verbale di variazione strutturale" del 25/06/2010 (del quale il committente rifiutava la consegna) si stabiliva una nuova tabella di marcia dei lavori, promanante dalle verifiche statiche dell'opera;
- il 22/04/2011 aveva attestato, in qualità di direttore dei lavori del cantiere, un incremento di costi rispetto al preventivo, *"non quale revisione prezzi ... ma computo di lavori aggiuntivi derivante da cause imprevedute e necessarie a modificare il progetto originario"* sia sul versante economico che su quello temporale;
- nell'esercizio delle facoltà concessa dall'art. 5 del contratto di appalto, in qualità di arbitro unico, aveva determinato che l'importo da versare alla ditta ^{Part} era ammontava ad € 34.000,00;
- a fronte delle contestazioni del committente e all'esperimento del ricorso per A.T.P., il consulente innalzava tale importo ad € 54.640,34 e attestava e l'inevitabilità dei lavori extra, per la zona sismica e le condizioni degli edifici confinanti;
- l'esercizio dell'incarico di arbitro irrituale era trasparente e legittimo, in quanto il recesso dai rapporti di appalto e di mandato non poteva considerarsi valido né efficace, atteso che l'art. 9 del contratto di appalto rimetteva tale facoltà al medesimo arbitro;
- il contratto aveva altresì previsto che l'importo da versare all'appaltatore doveva essere pari ai lavori *"effettivamente"* eseguiti, da cui non potevano espungersi gli extra, a dispetto della somma minore versata, con decurtazione di € 15.000 dai 170.000 pattuiti.

I.4.- La Giudice dott.ssa Teresa Maria Francioso, con ordinanza 22/12/2017, dep. il 27/12/2017, ha accordato la provvisoria esecuzione parziale al decreto

ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di €. 58.513,95, pari al corrispettivo complessivamente stimato in sede di A.T.P. per € 239.132,58, dedotto quanto già corrisposto dal committente, nonché l'importo dei lavori non ultimati o non eseguiti a regola d'arte; con ordinanza 08/02/2019, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., ammesso l'interrogatorio formale richiesto dall'opponente e la prova testimoniale invocata dall'opposto, investito il consulente tecnico nominato del seguente quesito: *"dica il C.T.U. -sulla base degli atti, dei verbali di causa e della documentazione versata in atti, integrata con quella di cui al procedimento per A.T.P.: a) qual è, a titolo di riepilogo, il corrispettivo contrattualmente convenuto ad origine e a quanto ammontano gli acconti già versati; b) se le conclusioni di cui al procedimento di A.T.P. risultano confermate alla data di effettuazione delle operazioni peritali di cui al presente fascicolo; c) se risulta, in particolare, confermato che vi fossero opere imprevedibili e se risulta confermato l'ammontare del maggiore corrispettivo dovuto, il valore delle opere non eseguite e di quelle che presentano vizi e difetti; d) in caso di mancata conferma fornisca risposta ai medesimi quesiti già esaminati in sede di A.T.P."*.

Terminate le prove orali e depositato l'elaborato peritale corredato dai chiarimenti alle osservazioni dei CTP, dopo plurimi rinvii, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 07/07/2026, con concessione dei termini per il deposito di concise memorie riepilogative, dimesse dalle parti entro i trenta giorni anteriori.

II.- Va osservato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 112 e 276 c.p.c., le questioni sorte nel contraddittorio debbono essere deliberate secondo l'ordine logico-giuridico, prendendo abbrivio dalle eccepite doglianze preliminari.

II.1.- Sull'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione, derivante dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione oltre quaranta giorni, risulta esaustiva e condivisibile la motivazione dell'ordinanza depositata il 10/12/2019, che può pedissequamente richiamarsi: *«il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine*

prescritto dall'art. 641c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al dies a quo, ossia alla data di notificazione del decreto, che al dies ad quem, ossia alla data della relativa opposizione, ma qualora sia noto soltanto il dies ad quem, non può adottare analoga statuizione officiosa, presumendo tale tardività in assenza di dati in tale senso significativi e segnatamente addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario»; sicché, in difetto di una produzione documentale idonea per l'accertamento da compiere, non può dirsi «sussistente il fumus di fondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'opposizione».

II.2.- Tale valutazione si è cristallizzata con la protrazione dell'inerzia, nelle successive fasi, dalla produzione di reperti utili e con l'abbandono dell'eccezione in sede di comparsa conclusionale del terzo chiamato.

III.- Allo stato degli atti, in assenza di eccezioni pregiudiziali, la causa è dunque matura per la decisione.

III.1.- Il decreto ingiuntivo n. 145/2017 emanato il 16/01/2017, trova fondamento nel lodo arbitrale del 06/04/2016, secondo cui *“il committente deve corrispondere all'appaltatore l'importo indicato nella stessa perizia di euro 84.132,58, cifra ottenuta dalla differenza di euro 239.132,58 quale importo totale del computo del succitato C.T.U. ed euro 155.000,00, effettivamente percepiti dall'Impresa Cea”*.

La controversia, tuttavia, CP_4 da un rapporto negoziale complesso, scaturente da plurime fattispecie connesse tra loro, frutto dell'autonomia negoziale dei paciscenti. Gli odierni contendenti, in primo luogo, stipularono un contratto d'appalto che attribuiva la qualità di committente al Virgilio e di appaltatore al Part a latere, contestualmente a tale negozio, il Virgilio e il CP_2 stipularono una convenzione professionale tramite la quale stabilirono il compenso per la direzione dei lavori conferita all'architetto; infine, l'art. 5 del contratto di appalto conteneva una clausola compromissoria, che ha vita a sé stante.

La clausola compromissoria corrisponde a quel negozio mediante il quale le parti

si impegnano, preventivamente, a devolvere al giudizio dell'arbitro le controversie relative alla vicenda negoziale in cui la pattuizione si annida, sottraendo la cognizione al giudice ordinario, fuori dalle ipotesi di impugnazione *ex art. 827 c.p.c.*

Premesso ciò, tra le parti non vi è concordia circa l'individuazione dell'effettivo lodo arbitrale, *ergo* occorre focalizzare la prima determinazione dell'arbitro unico, avvenuta il 24/08/2011, che si colloca cronologicamente e logicamente prima rispetto al lodo arbitrale del 06/04/2016 (titolo giustificante il decreto ingiuntivo opposto) e al recesso esercitato dal committente il 30/08/2011.

Il dubbio qualificatorio non può essere dipanato dalla terminologia adottata nelle appendici difensive dell'opponente, in cui allude ad un "lodo", né dall'oggetto della missiva spedita dal CP_2 con raccomandata del 24/08/2011 ("*decisione nella qualità di arbitro unico*"). Bisogna, viceversa, risalire alla sostanza dell'atto e scandagliare il rispetto delle formalità minime, affinché la determinazione dell'arbitro possa assurgere ad un lodo.

Invero, l'arch. CP_2 si è espresso in carenza di richiesta alcuna dei contraenti, adottando una iniziativa autonoma e senza aver stimolato il contraddittorio di coloro che gli avevano attribuito tale potere in astratto; neppure ha inviato comunicazione preventiva alle parti.

Tale tesi si mostra coerente con il lessico dell'art. 823 c.p.c., che indica i requisiti indefettibili del lodo (*«esso deve contenere»*), fra cui l'indicazione della sede dell'arbitrato, delle conclusioni delle parti, l'esposizione sommaria, il dispositivo e la data delle sottoscrizioni: elementi la cui carenza non può che incidere sulla qualificazione dell'atto, che più si attaglia ad un parere, giuridicamente ininfluenza, o ad una mera proposta di conciliazione. Si aggiunga che dall'istruttoria svolta è impossibile desumere se tale decisione sia avvenuta nel rispetto del contraddittorio e del diritto costituzionalmente garantito di difesa.

Di contro, il lodo arbitrale del 2016 (che si pone alle fondamenta del provvedimento monitorio impugnato) ha i crismi del "lodo", con suoi requisiti di

validità; esso descrive la decisione del 2011 alla stregua di una “proposta”; per di più, dopo la ricezione della raccomandata contenente la determinazione del CP_2 nel 2011, l'appaltatore, piuttosto che rendere esecutivo tale presunto lodo, ha proposto accertamento tecnico preventivo, al quale hanno partecipato i resistenti.

III.2.- La giurisprudenza è compatta nel ritenere che *«in linea generale l'arbitrato è un istituto di risoluzione delle controversie sui beni della vita con cui parti che vantano diritti incompatibili vogliono che una controversia, esistente o potenziale, sia decisa, pervenendo a un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c. oppure mediante uno strumento negoziale»* (Cass. 7198/2019 e 24558/2015), pertanto conferiscono a tal fine un mandato congiunto a un terzo. *«La devoluzione della controversia agli arbitri si configura come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica»* (Cass. 16071/2024, 19823/2020, 21177/2019, 15474/2011).

Di recente, le Sezioni Unite (sent. 11959 del 30/04/2026), su vicenda che presenta profili di affinità, hanno espresso i seguenti principi di diritto:

«A. la perizia contrattuale consiste, in genere, in una clausola contrattuale con cui i contraenti vogliono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono, intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, per il cui chiarimento è necessaria l'applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi ad un doppio vincolo, quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito potrà in essere;

B. la perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell'art. 808ter c.p.c. e preveda una definitiva rinuncia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinuncia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e

portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare;

C. la perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di introdurre un'azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito; una simile condotta assume valore di inadempimento ed espone la parte ad ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata;

D. l'esercizio del diritto attuato attraverso l'atto di "chiamata" della perizia contrattuale pura e il conseguente avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, secondo le modalità contrattualmente previste, costituiscono una condotta (di prolungato adempimento di questa obbligazione contrattuale) incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell'art. 2934 c.c., giustifica il decorso della prescrizione e comporta un effetto interruttivo de die in diem per tutto l'arco delle operazioni in cui consiste tale perizia, sino alla sua definizione ovvero alla scadenza del termine a tal fine contrattualmente stabilito».

III.3.- Alla luce dell'ampia disamina, la doglianza dell'opponente, secondo cui l'arbitro si è ormai spogliato dei suoi poteri, avendo assunto una decisione sulla controversia, è priva di fondamento, dato che concretamente tale facoltà è stata esercitata dall'arch. CP_2 solamente nel 2016.

Pure l'eccezione di decadenza della qualità di arbitro ai sensi dell'art. 820 c.p.c. merita reiezione, dato che l'art. 821 c.c. onera la parte a rilevare il decorso del termine durante il procedimento di arbitrato, e non posteriormente: il Virgilio, invero, a fronte delle raccomandate volte ad instaurare il contraddittorio in sede arbitrale è rimasto sostanzialmente inerte.

Dunque, il credito rivendicato dall'appaltatore trova titolo nel lodo arbitrale del 06/04/2016, atteso che la precedente determinazione non può essere qualificata tale, in penuria dei requisiti minimi, e non ha consumato il potere dell'arbitro.

IV.- Deve passarsi a scrutinare l'efficacia e la validità del recesso esercitato dal committente-mandante il 30/08/2011 e i suoi riverberi sul lodo.

IV.1.- Sul punto, da un lato, le difese dell'opposto e del terzo chiamato in

causa evidenziando che il committente non ha rispettato l'art. 9 del contratto di appalto che prescrive specifiche modalità per esercitare il recesso; dall'altro, il committente rimarca che, pur volendo ritenere non operante il recesso manifestato, la funzione di arbitro doveva ritenersi ormai conclusa in seguito alla prima determinazione del 24/08/2011, che attestava il diritto dell'appaltatore a ricevere come compenso la somma di denaro pari ad € 34.000.

Il decreto ingiuntivo opposto trova titolo in via diretta nel lodo arbitrale del 2016 e in via indiretta nell'art. 5 del contratto di appalto, attribuito di tale facoltà; alcuna rilevanza giuridica, invece, riveste la determinazione dell'agosto 2011 per quanto si è già illustrato.

In secondo luogo, l'art. 9 del contratto di appalto, diversamente dalle pattuizioni degli artt. 4 o 5, non detta una disciplina derogatoria, indi le modalità di esercizio del recesso aggiungono una facoltà per il committente, ma certamente non elidono gli strumenti di tutela legislativamente apprestati.

Il regime generale del recesso del contratto d'appalto è disciplinato dall'art. 1671 c.c. – richiamato da Virgilio Pasquale nella propria manifestazione di volontà del 30/08/2016 –, secondo cui il committente può esercitare questa facoltà, sebbene la prestazione abbia avuto un principio di esecuzione, purché l'appaltatore venga tenuto indenne dalle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano. Il legislatore bilancia vari interessi, fra cui primeggiano le istanze di salvaguardia connesse al carattere non perpetuo dei vincoli obbligatori con la tutela dell'attività economica dell'appaltatore.

La fluidità del contratto di appalto affiora dalla casistica contemplata agli artt. 1659, 1660 comma 3, 1661 e 1664 c.c. Gli elementi di discrezionalità risiedono: *a)* nell'accordo sulla variazione a norma dell'art. 1659; *b)* nella qualificazione dell'attività di modifica come necessaria *ex art.* 1660; *c)* nell'ordine del committente sulla variazione del progetto *ex art.* 1661; *d)* nella verifica della imprevedibilità della causa che ha dato luogo all'alterazione del progetto originario *ex art.* 1664.

IV.2.- La fattispecie in esame non può essere sussunta all'interno degli artt.

1659 o 1661, essendo di solare evidenza che le modifiche al progetto originario non sono state autorizzate, né sollecitate, dalla committenza. Peraltro, l'attestazione del direttore dei lavori, circa la necessità di variazione del progetto originario, non può nemmeno rientrare nell'alveo dell'art. 1661, in quanto l'arch. CP_2 non aveva un potere sostitutivo della committenza.

Residuano gli artt. 1660 e 1664 comma 1, il cui *discrimen* si sostanzia in ciò: se nella prima evenienza la legge attribuisce al committente, qualora le modifiche siano necessarie, imprevedibile e di notevole entità, il diritto di recesso, nella seconda le variazioni attribuiscono lo strumento di tutela della revisione dei prezzi e assumono rilievo solo in costanza di indici quantitativi (aumento superiore al decimo del prezzo complessivo) e qualitativi (cagione imprevedibile); altrimenti devono essere tollerate dai paciscenti, in virtù della buona fede in fase esecutiva, discendente dagli artt. 1375 e 1175 c.c.

I motivi che hanno dato luogo all'emenda del progetto iniziale sono stati scandagliati da ambedue i C.T.U., pervenuti a conclusioni coerenti e concordi in ordine alla ineluttabilità delle modifiche. L'ing. Pt_2 in sede di A.T.P., sostiene che *"i puntellamenti necessari per le opere di demolizione e di getto del calcestruzzo e i ponteggi vista l'altezza dell'edificio oggetto dell'intervento sono stati necessari per tutelare la salute e la sicurezza non solo degli operai presenti in cantiere, ma anche quella dei proprietari delle costruzioni limitrofi e degli stessi passanti"*, mentre l'Ing. Persona_4 ritiene che *"le necessarie variazioni strutturali eseguite non fossero prevedibili, riguardando, in particolare, problematiche rispetto alle strutture fondali degli edifici limitrofi, emerse solo a seguito degli scavi effettuati"*.

È da escludere, allora, che si trattasse di cambiamenti voluttuari ovvero rivenienti da meri impedimenti esecutivi e financo di modifiche imprevedibili, che avrebbero potuto dare la stura ad una revisione dei prezzi per la *«differenza che eccede il decimo»*, arg. ex art. 1664 comma 1 c.c. Dagli accertamenti tecnici è emerso che la fattispecie ha copertura normativa nell'art. 1664 comma 2 c.c., per il quale: *«Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche*

e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso».

IV.3.- Nonostante le contestazioni del Virgilio circa il carattere necessario e la realizzazione a regola d'arte dell'opera, le alterazioni del progetto originario, riconducibili all'art. 1664 capoverso c.c., non legittimano il recesso esercitato dal committente. Dagli atti processuali e dai mezzi di prova espletati si desume che tali operazioni erano indispensabili per il rispetto della *“normativa di settore con particolare riferimento alle disposizioni antisismiche”*: le opere erano imprescindibili per garantire la sicurezza sul luogo del lavoro e, ancor più, il bene vita dei vicini e dei proprietari del fabbricato di nuova realizzazione.

Nello specifico, secondo l'incaricato per gli aspetti strutturali, Persona_5 *“bisognava demolire un manufatto, si doveva scavare con un escavatore ma al di sotto delle fondazioni del fabbricato vicino non c'era un terreno di elevata consistenza, perciò non demolimmo la pavimentazione dell'immobile ed eseguiammo uno scavo manuale con accesso dal cortile interno”*.

A seguito del recesso esercitato dal committente, l'appaltatore ha provveduto a contestare istantaneamente i suoi presupposti di validità, *ergo* non è maturato alcun legittimo affidamento sulla risoluzione del rapporto.

IV.4.- Ad ogni buon conto, il recesso del Virgilio strideva vuoi con la previsione della clausola 9 del contratto di appalto, vuoi con l'art. 1660 comma 3 c.c. e non poteva rimuovere il diritto dell'appaltatore ad un *«equo compenso»* per difficoltà geologiche imprevedibili, ai sensi del summenzionato capoverso dell'art. 1664 c.c.

In ultimo, è dirimente che, pur reputando efficace il recesso del committente dal rapporto negoziale di appalto, esso non può esplicare alcun effetto sulla clausola compromissoria, che ha vincolato irreversibilmente i paciscenti alla devoluzione ad un arbitro delle future controversie.

Gli stipulanti hanno preventivamente rinunciato al ricorso all'autorità giudiziaria e non può uno di loro, autonomamente, far cadere tale pattuizione, inserita in un

congegno complesso. In sintesi, sotto diversi angoli prospettici analizzati, il lodo arbitrale del 2016 è pienamente vincolante per i contendenti e resiste alle numerose censure elevate dall'attore.

V.- L'opposizione spiegata, benché si palesi infondata nell'*an*, esita egualmente nella revoca del provvedimento monitorio, apparendo eccessivo il *quantum* ingiunto, su quale ha concentrato la sua analisi il C.T.U.

V.1.- Nello specifico, l'ing. *Persona_4*, al capitolo 12 relativo al riepilogo degli importi riconoscibili a favore dell'impresa e del corrispettivo pagato dal committente, ha delucidato che *"sono riconoscibili in favore dell'impresa appaltatrice i seguenti importi: per opere contrattuali € 153.450 (€ 170.000 - € 16.550); per opere extracontrattuali € 26.561,00; vanno altresì decurtati € 1.800,00 per i vizi riscontrati. Il committente ha corrisposto all'impresa € 155.000"*.

Conseguentemente, l'appaltatore ha diritto ad un equo compenso, che può essere quantificato in € 23.211,00, a fronte dell'ammontare ingiunto di € 84.132,58.

Al riguardo, sottolinea il C.T.U. nel suo elaborato (avversato dall'opponente): *"Il Direttore dei Lavori dopo aver riferito nell'ambito del primo 'lodo' del 24/08/2011, di aver determinato i costi delle varianti effettuate dall'impresa, ammontanti ad € 34.000,00, a seguito di 'un approfondito calcolo considerando la struttura portante in cemento armato, le ore lavorative impiegate per l'esecuzione dell'opera e tenendo presente tutti gli annessi e i connessi', col successivo lodo del 26/04/2016, aderisce, senza alcuna valutazione di natura tecnica, e smentendo il proprio precedente 'approfondito calcolo', alle stime contenute nell'elaborato peritale del C.T.U. dell'A.T.P., svolgendo, peraltro, conteggi parziali rispetto alle cifre riportate nel suddetto elaborato"*.

Cionondimeno, sempre secondo quanto irreprensibilmente sottolineato dal C.T.U., la relazione dell'ing. *Pt_2* risulta essere fallace, poiché *"prescindendo, in maniera non condivisibile, tanto dalla richiesta giudiziale della ricorrente incentrata sulle sole opere extracontrattuali, quanto dall'andamento e dalla contabilità ufficiale dei lavori fino alla loro interruzione, ha effettuato una quantificazione analitica ex novo di tutte le opere eseguite, snaturando la peculiarità del rapporto contrattuale intervenuto tra le parti."*

Difatti l'intervento previsto non riguardava un'opera ex novo, in cui sarebbe risultato agevole computare analiticamente, sulla base di un progetto esecutivo, tutte le singole lavorazioni necessarie per costituire un nuovo organismo edilizio, bensì consisteva nella ristrutturazione di un edificio preesistente, peraltro costituito da due parti non coeve, di cui sono noti unicamente gli elementi riportati nella tavola rappresentativa del c.d. 'stato di fatto' redatta dal progettista, ^{Par} non contengono, in particolare, alcun dettaglio costruttivo, così come nessun dettaglio costruttivo è presente nelle tavole di progetto; anche il C.T.U. dell'A.T.P. osservava, infatti, che 'lo stato di progetto e il relativo contratto oggetto di appalto, sono carenti di misure, planimetrie presenti in cantiere, particolari esecutivi' ...; ne consegue che, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche dell'organismo edilizio sul quale si doveva intervenire, il progettista e la committenza avevano evidentemente scelto di appaltare l'opera sulla base di un disciplinare descrittivo contenente voci 'a corpo', sul quale si era successivamente fondata la contabilità dei lavori ed i pagamenti corrisposti 'a stato di avanzamento' che, di fatto, formalizzavano e consolidavano, per le opere contrattualmente previste, il rapporto dare-avere tra la committenza e l'appaltatrice fino al momento dell'interruzione dei lavori".

V.2.- Il percorso motivazionale dell'ing. ^{Persona_4} è esente da censure e merita completa adesione, avendo sviluppato un analitico conteggio dei costi, seguendo specificatamente le voci dettagliate nel capitolato. Il perito rileva: "L'importo maturato dall'impresa per i lavori contrattualmente eseguiti, rinviene dal contenuto del verbale del Direttore dei Lavori del 01/07/2011 il quale attesta che a quella data, rispetto a tutte le opere previste dall'originario computo metrico contrattuale, del valore pattuito di € 170.000, residuavano lavorazioni per un totale di € 16.550. Pertanto alla medesima data, l'importo contabilizzato dei lavori contrattuali eseguiti era pari € 153.450 (= € 170.000-€ 16.550), pressoché coincidente, quindi, con quanto aveva corrisposto il committente, pari ad € 155.000"; soggiungendo: "Nel corso dei lavori venivano disposte dal D.L. talune variazioni alle opere appaltate, che riguardavano sia gli interventi strutturali, che ulteriori opere ritenute necessarie per la realizzazione a regola d'arte dell'intervento", riconoscendo effettivamente importi aggiuntivi - benché inferiori - all'impresa.

Le obiezioni del committente circa la dilatazione dei tempi di consegna, che gli avrebbero arrecato nocumento e impossibilità di rispettare gli impegni con ulteriori maestranze, non possono essere vagliate in questa sede, ma avrebbero dovuto, piuttosto, essere sollevate nel procedimento arbitrale.

VI.- Quanto alle restanti rivendicazioni afferenti al risarcimento del danno, il rigetto della domanda principale ne comporta l'assorbimento.

VI.1.- Le richieste di condanna per il danno patrimoniale e non patrimoniale patito dalla moglie e dai figli, peraltro, vengono estrinsecate per la prima volta nella comparsa conclusionale del 05/06/2026: da un lato sono inammissibili siccome tardive (ben oltre la prima memoria *ex art. 183 c.p.c.*); dall'altro appaiono prive dei supporti probatori imprescindibili; tralasciando la circostanza, comunque dirimente, che sono pretese formulate in carenza dello *ius postulandi*: i componenti del nucleo familiare mai hanno conferito procura *ad litem* per agire in loro nome, né si rientra in una ipotesi di sostituzione processuale, consentita dall'art. 81 c.p.c. nei «*casi espressamente previsti dalla legge*».

VI.2.- Secondo il condivisibile orientamento di legittimità (Cass. 16297/2015), «*il giudice del merito non è tenuto a motivare specificamente sulla reiezione di tutte le istanze istruttorie, essendo sufficiente che il medesimo giustifichi, con motivazione adeguata, la sua valutazione in ordine alla sufficiente istruzione della causa*».

Le istanze istruttorie avanzate e reiterate dall'opponente non sono funzionali alla decisione, una volta inquadrati i ritardi nell'esecuzione dell'opera appaltata nell'alveo dell'art. 1664 capoverso c.c.; esse, invero, erano strumentali alla individuazione della imputabilità dei ritardi e della consistenza dei danni subiti dal committente, che – in verità – sono insussistenti e completamente sguarniti di prova. In capitoli di prova orale, peraltro, o sono documentalmente dimostrati (comunicazioni tramite racc. A/R inconfutate) o sono inficiati da valutazioni (es.: «*fornite e poste in opera a perfetta regola d'arte*»).

In disparte a ciò, la reiterazione delle istanze istruttorie è stata più volte – non sempre – effettuata in sede di precisazione delle conclusioni; tuttavia, nulla

focalizza sul tema la comparsa conclusionale dell'opponente.

VII.- Il pur colorito linguaggio dell'attore, con espressioni (non tanto sconvenienti, quanto) inopportune in uno scritto difensivo, non attiva i meccanismi di cui all'art. 189 c.p.c., invocati dal convenuto e, in misura minore, dal terzo chiamato. Le espressioni sono strumentali al dispiegamento – talvolta pertinace – delle proprie difese, che non oltrepassa il perimetro della correttezza e convenienza processuale, pur sfiorandolo.

Il Tribunale di Imperia, in sede di appello, con sentenza n. 430/2019 ha affermato che *«per espressioni sconvenienti od offensive si intendono quelle frasi, attinenti o meno all'oggetto della controversia, che abbiano superato il limite della correttezza e convenienza processuale, espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel giudizio, violando tutti i principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento. Delle offese contenute negli scritti difensivi risponde sempre la parte, anche quando provengono dal difensore, sia perché gli atti sono redatti per conto della parte, sia perché la sentenza può contenere statuizioni, solo nei confronti della parte in causa»*.

VIII.- Circa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., che ciascun contendente imputa agli avversari, non ne sussistono i presupposti sia per il deficit del requisito psicologico del dolo o colpa grave sia, soprattutto, per la reciproca soccombenza che ne mina sul nascere la configurabilità.

IX.- Valutata l'esito della lite, in ragione del minor credito accertato, le spese dell'ingiunzione permangono in capo all'opposto, mentre le spese dell'opposizione seguono la (prevalente) soccombenza dell'opponente e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10/03/2014 n. 55, in considerazione del valore reale della controversia, delle fasi processuali svolte e delle prestazioni difensive rese.

Sia le spese del giudizio di merito, sia quelle del precedente procedimento per A.T.P., devono essere parametrize al valore effettivo della controversia, donde sul *decisum*, e in virtù della regola derogatoria scandita dal capoverso dell'art. 92 c.p.c. possono essere compensate in misura di $\frac{1}{3}$ per la reciproca soccombenza su un limitato aspetto (la revoca del decreto ingiuntivo opposto, infondato nel *quantum*),

pur permanendo sull'opponente per i $\frac{2}{3}$.

IX.1.- Occorre adeguare gli onorari della controversia *de qua* al D.M. 147/2022, stante il disposto dell'art. 6, per il quale *"le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore"* (23/10/2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui *«i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali ... si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata; invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio»* (Cass. n. 17577/2018).

IX.2.- Circa l'A.T.P., le Sezioni Unite con sentenza n. 17405 del 12/10/2012 si sono espresse sul criterio di applicazione dei parametri professionali introdotti dall'art. 41 D.M. 140/2012, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nell'art. 9 comma 2 d.l. 1/2012, conv. dalla legge 271/2012, rimarcando che le nuove tariffe sono da applicare per le liquidazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale (22/08/2012) e trovano applicazione laddove la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto.

Poiché l'A.T.P. si è concluso antecedentemente, bisogna necessariamente risalire al D.M. 127/2004

IX.3.- Alla liquidazione degli onorari si procede in base ai prospetti in calce, attestandosi sui valori medi dello scaglione di riferimento, non ravvisando ragioni per discostarsene, alla luce dell'attività concretamente svolta e della molteplicità di questioni scrutinate, aventi moderata difficoltà.

A. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO N° 10308/2011 TRIB. BARI

Scaglione: da € 5.200,01 a € 25.900,00		
Parte_4		
Studio	260,00	260,00

Consultazioni	132,50	132,50
Redazione atto	207,50	207,50
Assistenza udienza	55,00	55,00
Assistenza prove	207,50	207,50
TOTALE INTERMEDIO		€ 862,50
QUOTA DOPO LA COMPENSAZIONE DI $\frac{1}{3}$		€ 575,00

B.

C. GIUDIZIO DI MERITO SUCCESSIVO N° 5143/2017 TRIB. BARI

Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00		
FASI	VALORE MEDIO	IMPORTO LIQUIDATO
Studio	919,00	919,00
Introduttiva	777,00	777,00
Istruttoria	1.680,00	1.680,00
Decisoria	1.701,00	1.701,00
TOTALE INTERMEDIO		5.077,00
QUOTA DOPO LA COMPENSAZIONE DI $\frac{1}{3}$		3.384,66

X.- Sempre considerando la prevalente soccombenza dell'opponente, infine, devono porsi definitivamente i compensi liquidati ai C.T.U. ing. *Persona_2* (in sede di A.T.P.) e *Controparte_5* : questi ricadranno per 4/6 sull'attore, per 1/6 sul convenuto e per un 1/6 sul terzo chiamato.

P.Q.M.

il Tribunale, pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- I) **revoca** il decreto ingiuntivo n° 145/2017 opposto, con le conseguenze di legge in ordine alla dichiarazione di provvisoria esecutività parziale del 22/12/2017;
- II) **condanna** Virgilio Pasquale al pagamento in favore di *CP_1* dell'equo compenso per € 23.211,00, stante la maggiore onerosità della prestazione ai sensi dell'art. 1664 comma 2 c.c.;
- III) **condanna** Virgilio Pasquale alla refusione di due terzi delle spese processuali del procedimento di A.T.P. e del presente giudizio, liquidate:
in favore di *CP_1* in € 575,00 oltre rimb. forf. 12,5%, più € 3.384,66 oltre rimb. forf. 15%, con maggiorazione sempre di CPA e IVA (se dovuta);

in favore di *Controparte_2* in € 575,00 oltre rimb. forf. 12,5%, più € 3.384,66, oltre rimb. forf. 15%, con maggiorazione sempre di CPA e IVA (se dovuta), con distrazione nei confronti dell'avv.to Leopoldo Di Nanna, che si è dichiarato anticipatario;

IV) **pone** definitivamente, disponendo la restituzione di quanto eventualmente versato in eccesso a tale titolo:

a carico di Virgilio Pasquale la quota di 4/6 (quattro sestì) delle spese della C.T.U., come liquidate in favore dell'ing. *Controparte_5* con decreto del 22/05/2023, nonché la quota di 4/6 (quattro sestì) delle spese di A.T.P., come liquidate con apposito decreto nel proc. R.G. 10308/2011 in favore dell'ing.

Persona_2

a carico di *CP_1* e *Controparte_2* la quota di 1/6 (un sesto) cadauno, delle spese della C.T.U., come liquidate in favore dell'ing. [...] *CP_5* con decreto del 22/05/2023, nonché la quota di 1/6 (un sesto) cadauno delle spese di A.T.P., come liquidate con apposito decreto nel proc. R.G. 10308/2011 in favore dell'ing. *Persona_2*.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari, 11/07/2026

Il Giudice
Carlo de Bari